

Contenuto della richiesta di adesione al Servizio e tempistiche di presentazione

Con riferimento alle comunicazioni pervenute da parte delle Autorità competenti¹ si informa che il periodo di potenziale attivazione del Servizio di cui al par. 1 e 4.1 della Procedura è modificato in “17 gennaio 2022 – 31 marzo 2022”.

Si riportano di seguito le nuove deadline di riferimento:

- Trasmissione richiesta di adesione al Servizio di cui al par. 3.2 della Procedura: **entro 07/01/2022**
- Comunicazione esito di assegnazione di cui al par. 3.3 della Procedura: entro 16/01/2022
- Avvio periodo di potenziale attivazione del Servizio: 17/01/2022

Entro il 07/01/2022 dovrà quindi prevenire tutta la documentazione indicata nel par. 3.2 al fine di garantire il tempo necessario alle verifiche di competenza, all’aggiudicazione e alla trasmissione dei risultati della procedura di assegnazione alle Autorità competenti ai fini dell’approvazione e successivo avvio della misura.

In via del tutto eccezionale e limitatamente all’Allegato 8, i soggetti che in sede di presentazione della richiesta di adesione (entro il 07/01/2022) presentino, unitamente alla richiesta di adesione stessa, documentazione comprovante di avere effettuato a mezzo PEC la relativa richiesta di compilazione dell’Allegato 8 al proprio UdB, potranno presentare il solo Allegato 8 **entro il 14/01/2022 ore 12.00**.

Si precisa che:

- I. in caso tale Allegato 8 debitamente compilato e sottoscritto non pervenga entro il termine sopra indicato del 14/01/2022 ore 12.00, la richiesta di adesione al Servizio sarà rigettata interamente;
- II. qualora nell’Allegato 8 venisse confermato dall’UdB un quantitativo oggetto di riduzione differente rispetto a quanto dichiarato dal Cliente finale Industriale nella richiesta di adesione, ai fini della richiesta di adesione al Servizio sarà considerato il minore tra il quantitativo dichiarato dal Cliente e quello dichiarato dall’UdB.

Qualora l’evenienza descritta al precedente punto I. e/o II., comporti il mancato rispetto dei requisiti minimi per la partecipazione al Servizio (e.g.: quantitativo oggetto di riduzione da parte del Cliente finale Industriale inferiore al quantitativo minimo per la partecipazione al Servizio), la richiesta di adesione sarà rigettata interamente, ivi compresi i casi di partecipazione tramite Aggregatore o Multi-sito. Resta inteso che per le richieste di adesione tramite Aggregatore o Multi-sito, qualora in seguito all’esclusione di uno o più Clienti aggregati/pdr il quantitativo totale oggetto di richiesta di adesione assicuri il quantitativo minimo interrompibile previsto dal Decreto (i.e.: almeno 50.000 Smc/g), la partecipazione tramite Aggregatore o Multi-sito rimarrà valida ed efficace.

Si specifica in proposito che la documentazione indicata nella Procedura, ivi compreso l’Allegato 8 (“Dichiarazione UdB”, documento necessario a garantire al Sistema la disponibilità di gas oggetto di offerta) è parte integrante della medesima Procedura ed è necessaria a consentire la corretta esecuzione del Servizio nel rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto e alla Delibera. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta anche successivamente all’avvio del Servizio, per lo svolgimento di aspetti operativi della Procedura e/o per verifiche da parte delle Autorità competenti.

¹ da comunicazione MITE in data 30 dicembre 2021

Nel calcolo della baseline ai sensi del par. 4.3 della Procedura si devono considerare eventuali fermo-impianto occorsi nel periodo di riferimento 11/01/2021 – 01/04/2021?

No, la baseline deve essere calcolata come media aritmetica dei prelievi (espressi in Smc/g) di tutti i giorni lavorativi nel periodo di riferimento 11/01/2021 – 01/04/2021 senza alcuna eccezione.

Un cliente interrompibile con consumi attesi inferiori alla capacità interrompibile ed al riferimento storico dei consumi, anche nulli, può comunque partecipare al servizio impegnandosi a consegnare una quantità di gas (minore o uguale alla baseline) attivabile con il proprio fornitore sulla base di un contratto di fornitura?

L'impianto normativo prevede che, in caso di attivazione dell'interruzione, il Cliente Interrompibile che partecipa volontariamente riduca il prelievo presso il proprio Punto di riconsegna provvedendo a ritirare dal proprio fornitore UdB il medesimo quantitativo di gas al PSV, per consegnarlo al RdB attraverso lo stesso UdB.

Il Cliente finale Industriale dotato dei requisiti previsti nella Procedura, può partecipare al Servizio offrendo un quantitativo di gas interrompibile, fino ad un massimo pari al livello della propria baseline di prelievo calcolata ai sensi del par. 4.3 della Procedura, confermato dal proprio fornitore Utente del Bilanciamento tramite l'Allegato 8.

In caso di attivazione dell'interruzione si provvederà a verificare che il consumo giornaliero del Cliente Interrompibile sia inferiore del quantitativo oggetto di offerta rispetto alla baseline di cui sopra. Sulla base della predetta verifica sarà calcolata la remunerazione e/o le eventuali penali da applicare ai sensi della Delibera.

La regolazione economica del quantitativo di gas oggetto di prelievo del Cliente Interrompibile presso il PSV in luogo del proprio punto di riconsegna, attiene al contratto di fornitura tra Cliente Interrompibile e relativo UdB fornitore, e non alla Procedura.

In caso di attivazione del Servizio il corrispettivo variabile per i metri cubi offerti viene pagato da Snam all'UdB? con quali tempistiche? con quali tempistiche quest'ultimo deve riversarlo al cliente industriale?

Ai sensi della Delibera, la rendicontazione, trasmissione dei dati e corresponsione degli ammontari verso il Cliente Finale avviene una volta disponibile il bilancio definitivo del mese di marzo 2022 e i dati di prelievo effettivo comunicati dai soggetti competenti di cui alla medesima Delibera, previa comunicazione dei dati a CSEA per le verifiche e i seguiti di competenza. Ai sensi della Delibera, i pagamenti verranno effettuati per il tramite dell'Impresa maggiore, previa disponibilità alla stessa dei relativi ammontari economici da parte di CSEA. Ai sensi della medesima Delibera, il pagamento dei corrispettivi per il Servizio e l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuato secondo le modalità indicate all'Art. 6 della stessa Delibera, che specificano quali sono gli importi da corrispondere al Cliente per il tramite del relativo UdB. Ai sensi del medesimo Art. 6, comma 6.4, la differenza tra le penali e i corrispettivi da riconoscere al Cliente Interrompibile, se positiva, dovrà essere corrisposta dal Cliente Interrompibile a CSEA per il tramite dell'Impresa maggiore di trasporto.

Le modalità e tempistiche della regolazione economica tra Cliente Interrompibile e relativo UdB non attengono alla Procedura.

Cosa accadrebbe se l'UdB andasse in default nel periodo di attivazione dell'emergenza o in generale dell'interrompibilità?

Come riportato in Procedura, par. 4.2, in caso di default dell'UdB fornitore troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di servizio di Default.

Tale evenienza non solleva in alcun caso il Cliente interrompibile dagli obblighi volontariamente assunti nei confronti del Sistema dal medesimo Cliente Interrompibile con l'adesione al Servizio. Il Cliente finale Industriale che intenda aderire al Servizio deve pertanto indicare il relativo UdB e la relativa documentazione richiesta compreso l'Allegato 8 (cfr. chiarimenti ai punti precedenti), provvedendo a mantenere valida e aggiornata tale documentazione per tutto il periodo oggetto del Servizio, come specificato nella Procedura.

È possibile nel caso di cliente Multi-Sito prevedere la compensazione degli impegni tra i punti di prelievo forniti da diversi Utenti del Bilanciamento?

Sarà accettata la compensazione tra siti afferenti ad un medesimo Multi-Sito purché siano rispettati i vincoli di cui al par 4.3 della Procedura.

La compensazione tra siti di un medesimo Multi-Sito forniti da UdB diversi è altresì consentita, purché siano rispettati i criteri e le modalità declinati nella Procedura. In particolare, in caso di siti forniti da Utenti del Bilanciamento diversi sarà necessario, contestualmente alla richiesta di compensazione di cui al paragrafo 4.3, punto 1, della Procedura, presentare un apposito modulo controfirmato dall'UdB (analogo all'Allegato 8 e fornito successivamente) inviandolo all'indirizzo mail interrompibilita@snam.it. In assenza di tale modulo la richiesta di compensazione non potrà essere accolta e pertanto si manterrà valida la ripartizione dei quantitativi interrompibili come assunti e accettati in fase di offerta.

Quali sono i consumi elettrici che saranno utilizzati ai fini delle verifiche del requisito di non incrementare i prelievi e/o non ridurre le immissioni di energia elettrica a seguito dell'attivazione del servizio di interrompibilità gas?

Fermo restando che è responsabilità del Cliente Interrompibile garantire che in nessun caso l'interruzione/riduzione del consumo di gas comporti l'aumento del prelievo netto medio giornaliero e/o la riduzione dell'immissione netta media giornaliera di energia elettrica sulla base dei criteri specificati al precedente par. 3.1, nei casi particolari citati al par. 3.1 della Procedura nonché in tutti gli altri casi in cui l'applicazione del monitoraggio come indicato nel medesimo par. 3.1 della Procedura sia ritenuto non compatibile da parte del Cliente Finale industriale (inclusi anche i siti che partecipano all'interrompibilità elettrica non interessati alla misura di riduzione gas o cogeneratori che non hanno impatto sul sistema elettrico), lo stesso Cliente Finale industriale dovrà presentare una dichiarazione fornita e sottoscritta da Terna che attesti quali sono i POD e/o sistemi analoghi di acquisizione misura certificabili da Terna effettivamente afferenti al monitoraggio, in tempo utile al monitoraggio effettuato da Terna ai sensi del par. 4.3.

La "baseline" di cui alla Procedura e il "riferimento di consumo" di cui all'art. 4.3 della Delibera sono la stessa cosa?

Sì, la "baseline" di cui alla Procedura e il "riferimento di consumo" di cui all'art. 4.3 della Delibera sono la stessa cosa.

In caso un singolo Cliente finale Industriale sia fornito da più UdB fornitori, come deve essere presentata la richiesta di adesione al Servizio?

Il Cliente Finale Industriale dovrebbe individuare l'UdB fornitore incaricato della consegna al PSV ai sensi della Delibera, e pertanto presentare il relativo Allegato 8 debitamente compilato e controfirmato. È comunque possibile presentare più di un Allegato 8, uno per ciascun UdB, confermando in tal caso in ciascun singolo Allegato 8: (i) la baseline del singolo PdR; (ii) la quota oggetto di riduzione complessiva del singolo PdR; (iii) la quota oggetto di riduzione di competenza del singolo UdB che sarà consegnata al PSV, oltre agli impegni e agli obblighi di competenza del UdB. Resta fermo che la dichiarazione dell'UdB di cui all'Allegato 8 (ovvero il totale di tali dichiarazioni in presenza di più UdB) deve corrispondere alla dichiarazione del Cliente finale Industriale, come chiarito in precedenza.

Cosa succede se il Cliente interrompibile non è in grado di effettuare la riduzione di cui è risultato aggiudicatario?

Si richiama che, come specificato al par. 4.1 della Procedura, ai fini del corretto funzionamento del Servizio nel caso in cui nel momento della ricezione della Comunicazione di Attivazione il Cliente Finale industriale non fosse in grado di rispettare la riduzione oggetto del Servizio, il Cliente Interrompibile sarà tenuto a comunicarlo a SRG entro 3 ore dalla ricezione della Comunicazione di Attivazione all'indirizzo mail interrompibilita@snam.it e SRG potrà eventualmente procedere ad attivare ulteriori soggetti secondo la graduatoria.

In tal caso pertanto la transazione al PSV non sarà registrata.

La comunicazione non solleva in ogni caso il Cliente dalle responsabilità assunte con l'adesione al Servizio e pertanto troveranno applicazione le disposizioni della Delibera nonché ogni altra misura eventualmente disposta dalle autorità competenti.

Si invitano pertanto i Clienti interrompibili a garantire la massima collaborazione nei confronti di tutti gli operatori interessati al fine di evitare ogni possibile disagio per il Sistema.

A valle della conclusione del Servizio di Interrompibilità, nei casi di quantitativi consegnati al PSV ma non effettivamente oggetto di riduzione per inadempienza del Cliente interrompibile e una volta effettuate con le autorità competenti tutte le verifiche necessarie ad attestare la non responsabilità dell'UdB, tali quantitativi non effettivamente oggetto di riduzione saranno sterilizzati nei confronti dell'UdB stesso.

In che modo e con quali tempistiche sarà effettuata la sterilizzazione nei confronti dell'UdB nei casi di inadempienza del Cliente interrompibile?

A integrazione di quanto sopra, si specifica che i volumi oggetto di interruzione e registrati tramite una transazione in vendita al PSV dall'UdB al RdB sono da considerarsi in sostituzione ad una forma di prelievo e pertanto saranno contabilizzati nell'ambito dell'esposizione dell'UdB una volta sola. In particolare:

- ai fini del Patt e del Pdet di competenza dell'UdB, la transazione al PSV sarà contabilizzata nell'ambito dell'esposizione dell'UdB solo nel caso di adempienza del Cliente interrompibile (ossia solo in presenza di dato di misura comprovante la riduzione registrato in sede di allocazione provvisoria);
- ai fini del Pfatt,

- qualora, in base ai dati di misura effettivamente pervenuti in sede di bilancio definitivo, il Cliente interrompibile risultasse adempiente (riduzione effettiva) i pagamenti verso il Cliente interrompibile verranno successivamente effettuati ai sensi della Delibera e della Procedura e nulla sarà dovuto da Snam all'UdB per la transazione;
- qualora, in base ai dati di misura effettivamente pervenuti in sede di bilancio definitivo, dovesse emergere una inadempienza totale o parziale del Cliente interrompibile (riduzione non effettiva), i volumi consegnati al PSV oggetto della mancata riduzione non si intenderanno più come consegnati al RdB dal Cliente interrompibile per tramite del proprio UdB nell'ambito del Servizio, bensì si intenderanno consegnati direttamente dall'UdB al RdB nell'ambito del bilanciamento e pertanto potranno essere regolati tramite fatturazione dall'UdB al RdB al prezzo di sbilanciamento Pbuy.

Si specifica inoltre che in assenza di dati di misura disponibili, e sino al momento della loro disponibilità, non sarà possibile procedere alla regolazione economica sopra descritta. Si invitano pertanto i Clienti, gli operatori e i gestori delle infrastrutture a prestare la massima collaborazione nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali ai fini di agevolare l'effettiva disponibilità di tali dati di misura.

Modelli dell'Allegato 8 disponibili agli operatori:

Fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti dall'UdB ai sensi della Delibera e conseguente Procedura circa la consegna dei quantitativi oggetto di riduzione da parte del Clienti interrompibile al RdB al PSV e successiva regolazione economica, ai fini di agevolare i processi operativi e le attività degli operatori a tal fine, si rende disponibile un modello dell'Allegato 8 (Allegato 8bis) che gli operatori hanno facoltà di compilare e presentare in alternativa allo stesso.

Si precisa che l'Allegato 8bis non modifica il contenuto e gli aspetti funzionali all'esecuzione del Servizio, coerentemente con le disposizioni del Decreto, della Delibera e della stessa Procedura.

Ai fini della richiesta di partecipazione al Servizio, entrambi i modelli dell'Allegato 8 saranno considerati validi.

Giorni lavorativi

Ai fini del calcolo della baseline di cui alla Procedura per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì (compreso) della settimana.

Le FAQ sono parte integrante della Procedura?

Le FAQ sono volte a fornire precisazioni e chiarimenti funzionali alla corretta esecuzione della Procedura, in adempimento al Decreto e alla Delibera. La modulistica e la documentazione presentate dagli operatori devono pertanto rispettare la coerenza con la Procedura, comprese le specificazioni riportate nel presente documento.

Cosa si intende per “punto con attivazione successiva al 11/1/2021” ai sensi del par. 4.3 della Procedura?

Si intende a tale fine:

- un Punto di Riconsegna di nuova attivazione per cui quindi non sono disponibili i dati di prelievo relativi ai giorni lavorativi del periodo 11/1/2021 – 1/4/2021
- oppure, un Punto di Riconsegna esistente che, per effetto di interventi sostanziali di potenziamento e/o di modifica impiantistica che comportino un impatto significativo sul livello di consumo gas del sito industriale occorsi successivamente al periodo di riferimento per il calcolo della baseline, risulti assimilabile ad un nuovo Punto di Riconsegna. Il Cliente Finale industriale che ritenga di rientrare in questa seconda fattispecie dovrà presentare tutta la documentazione necessaria atta a dare evidenza e comprovare la correttezza e la veridicità di tale dichiarazioni.